

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.22 del 18 febbraio 2008**

Riunione del 7 febbraio 2008

Presidente                    Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Costanza Acciai  
                                      Avv. Thomas Martone

**CAF/21/08 – Appello dei tesserati Marcini Tindaro Fabio - in proprio e nella qualità - e Marcini Francesco avverso i provvedimenti adottati dalla CGN con C.U. n. 8 del 21.12.2007.**

**LA CAF**

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura Federale, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata
- rilevato che nessuno ha presenziato all'udienza di discussione per gli odierni appellanti

**PREMESSO CHE**

- con C.U. n. 8 del 21.12.2007, la CGN - visti i deferimenti in esito alla denuncia presentata dalla ASD Pallavolo Manzano - deliberava di irrogare le seguenti sanzioni: multa di € 5.000,00 a carico della ASD Sports & Events; sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici) a carico di Marcini Francesco; sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) a carico di Marcini Tindaro Fabio;
- rilevava infatti il primo Giudice che:
  - a) la ASD Pallavolo Manzano aveva ceduto il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Nazionale serie B1/F 2006/2007 alla ASD Sports & Events
  - b) la cessione si era perfezionata a seguito di delibera del Consiglio Federale (n. 86 del 7.7.2006) che ratificava la pattuizione tra la Pallavolo Manzano e la Pallavolo Sports & Events, peraltro intervenuta con l'intervento della Lega di serie B, per un corrispettivo di € 25.000,00 pagati mediante rilascio di n. 4 assegni con scadenze mensili dal 30.8 al 30.11.2006, assegni questi consegnati al Sig. Diego Castanetto - Presidente della Pallavolo Manzano - dal Sig. Gaetano Dinghile, Presidente della Lega di serie B
  - c) messo all'incasso il primo assegno, tuttavia, questo risultava denunciato come titolo smarrito e rimaneva impagato al pari degli altri denunciati anch'essi smarriti dalla Pallavolo Sports Events, nella persona del Vice Presidente Francesco Marcini
  - d) ascoltato Gaetano Dinghile, nella sua qualità, questi confermava in ogni sua parte la denuncia della Pallavolo Manzano (la trattativa intercorsa suo tramite, il corrispettivo di cessione in € 25.000,00 nonché la trasmissione degli assegni al Sig. Diego Castanetto, avendoli appunto ricevuti dalla ASD Sports & Events)
  - e) ascoltato Francesco Marcini, questi forniva tutt'altra versione, ovverosia che la cessione del diritto sportivo era a titolo gratuito, che il Dinghile avrebbe preteso la somma di € 5.000,00 in contanti perché andasse a buon fine la cessione, sebbene non avesse titolo per richiederli e

che gli assegni consegnati al Castanetto erano stati invece inviati a mezzo posta a Massimo Salvago, allenatore in carica, che però non li aveva ricevuti e da qui la denuncia di smarrimento.

– avverso tale decisione proponevano appello i Sigg.ri Marcini Tindaro Fabio, in proprio e quale presidente del sodalizio, e Marcini Francesco, chiedendo dichiararsi:

- 1) la irricevibilità della relazione della Procura Federale
- 2) la inammissibilità di ogni domanda della Procura Federale
- 3) la pregiudizialità dei processi pendenti innanzi al Giudice ordinario
- 4) la declaratoria della impossibilità a statuire da parte della CGN per tutte le motivazioni addotte insistendo per l'archiviazione del procedimento sulla scorta degli argomenti di fatto e di diritto esposti in ricorso

– all'udienza di discussione tenutasi il 7.2.2008, la C.A.F. si riservava di decidere.

### **OSSERVA**

La materia del coordinamento tra le norme e i principi propri dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento sportivo è regolamentata dalla L. 17 Ottobre 2003 n. 280 - titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" - ove si afferma (art. 1 nn. 1 e 2) da un lato che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, e dall'altro - fatti salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo - che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia.

A norma del successivo art. 2 e in applicazione dei principi suddetti, rimane riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In linea con il chiaro disposto delle norme in questione e in forza degli artt. 19 e 20 dello Statuto FIPAV, gli associati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare dagli stessi stabilite, mentre i provvedimenti adottati dagli organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di loro competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione.

Da ultimo, la Procura Federale, deputata a svolgere le funzioni di indagine e quelle requirenti davanti agli organi giurisdizionali FIPAV, ha il diritto/dovere di promuovere l'azione disciplinare, su denuncia degli interessati ovvero d'ufficio, nei confronti degli associati e tesserati, dei componenti le Commissioni federali e gli Organi Giurisdizionali ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari, ad eccezione di quelle di competenza dei Giudici Unici (art. 13 n. 2 lett. a) R. Giur.) oltre che di istruire i procedimenti disciplinari, provvedendo alle indagini preliminari, acquisizioni, interrogatori e quant'altro necessario con i poteri di cui al successivo articolo 71, avvalendosi anche della collaborazione degli altri organi federali (art. 13 n. 2 lett. b) R.Giur.).

Nella fattispecie all'esame, essendo riconoscibile in atti la prova provata, indubitabilmente acquisita dalla Procura in esito alla fase di indagine:

- dell'esistenza di un accordo intervenuto tra ASD Pallavolo Manzano e ASD Sports & Events per la cessione onerosa del titolo sportivo che ha consentito a quest'ultima di partecipare al Campionato Nazionale serie B1/F 2006/07
- del mancato pagamento di qualsivoglia corrispettivo da parte della ASD Sports & Events

si tratta di stabilire se si configuri o meno un'infrazione alle norme e ai regolamenti federali (ravvisata dalla CGN nella violazione dei doveri sanciti ex art. 19 n. 2 R.A.T.) tale da legittimare le sanzioni irrogate, in applicazione dei principi qui sopra richiamati.

Così inquadrata la vicenda, non v'è dubbio che, ad avviso di questa Commissione, debba concludersi per l'affermativa.

Ed invero, con altre recenti sentenze (cfr. C.A.F. C.U. n. 19 dell'1.2.2008 e n. 20 del 4.2.2008) è stato ribadito il principio in base al quale il tesserato che intavola e conclude trattative con un sodalizio affiliato, incorre nella violazione dei doveri sanciti ex art. 19 n. 2 R.A.T. (e va adeguatamente sanzionato) nel caso in cui venga meno agli impegni assunti senza valida e comprovata ragione.

Quanto ai connotati dell'accordo la cui conclusione fa insorgere la responsabilità disciplinare nel senso anzidetto - pur dovendosi prescindere da ogni valutazione codicistica civile e/o penale, che esula dal campo d'indagine del giudice sportivo - è stato giudicato sufficiente che sia comprovata in atti, come appunto nella fattispecie, l'esistenza di un'intesa ben definita tra i diretti interessati, tale da avere ingenerato legittimo e reciproco affidamento in ordine alla sua conclusione e agli effetti che ne sarebbero derivati.

Non può non essere rilevato al riguardo che, a prescindere dalle vicende che hanno caratterizzato il mancato pagamento degli assegni in premessa, la ASD Sports & Events non solo è venuta meno ai patti intercorsi, acquisendo, valorizzando e sfruttando gratuitamente il titolo sportivo di cui era titolare esclusiva la ASD Pallavolo Manzano, ma ha anche impedito a quest'ultima di partecipare al Campionato Nazionale serie B1/F 2006/07, come sarebbe stato suo diritto in base ai risultati conseguiti sul campo, inducendola inoltre a compiere e/o comunque assecondare tutti gli atti prodromici e propedeutici al perfezionamento della cessione medesima, in mancanza dei quali il Consiglio Federale non avrebbe potuto deliberare il relativo provvedimento di ratifica.

L'illecita condotta in parola, che non necessita di essere acclarata in altra sede per essere stata accertata dall'Organo inquirente federale nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti, in ossequio al principio dell'autonomia e nell'ambito delle competenze ad esso attribuite sia dalle leggi dello Stato sia da regolamenti cui tutti gli incolpati hanno liberamente e preventivamente aderito, spiega legittimamente i suoi effetti non solo nei confronti del materiale trasgressore, ma anche del Presidente del sodalizio cessionario, così come del sodalizio medesimo, in base al disposto dell'art. 55 R.Giur., il cui lapidario tenore non lascia margine alle interpretazioni.

In ordine alla congruità delle sanzioni irrogate, sebbene il ricorso in appello non contenga subordinate al riguardo, la CAF ne rileva la sostanziale proporzionalità e correttezza, tenuto conto della gravità degli addebiti e delle conseguenze che ne sono derivate sul piano sportivo, nel rispetto del principio di gradualità della pena.

Alle argomentazioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione, conseguono il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 18.2.2008